
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza collegiale senza una delle sottoscrizioni: nullità sanabile

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c. , comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161 c.p.c. , comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.05.2015, n. 9539

...omissis...

2. In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. , atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale.

3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 132 c.p.c. , e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 3, in quanto la sentenza impugnata non risulta sottoscritta anche dal giudice relatore, ma solamente dal presidente, e pertanto essa è insanabilmente nulla.

Il motivo è fondato. Invero la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c. , comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161 c.p.c. , comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014; Sent. n. 523 del 1981). Ciò posto, tuttavia va rilevato che comunque la nullità dedotta viene riscontrata nella specie, e censurata con apposito motivo, che perciò non può non essere condiviso.

Da ciò discende che la seconda doglianza, come pure il ricorso incidentale condizionato, rimangono assorbiti, posto che si tratta di censure, il cui esame presuppone la validità del provvedimento impugnato, invece affetto da nullità nella specie.

4. Ne deriva che il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, con rinvio al giudice di appello, altra sezione, per nuovo esame.

5. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

p.q.m.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il principale per quanto di ragione; dichiara assorbito l'altro incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al primo, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 16 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2015

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice